



**REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI  
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 287/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante gli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo del lotto 2 dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia – sentiero di avvicinamento luminoso in testata 22L e 04L.  
Pratica 3683

Codice SITI NATURA 2000: SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. ing. Daniele RINALDO, per conto di SAVE Spa, trasmessa dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con nota n. 36233 del 07/09/2017, acquisita al prot. reg. con n. 387003 del 15/09/2017 (ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della documentazione);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la procedura per la valutazione di incidenza per il progetto in argomento è stata avviata in regime di vigenza della D.G.R. n. 2299/2014 e che pertanto è attesa la documentazione conformata a tale deliberazione;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per incrementare le lunghezze dei sentieri di avvicinamento attuali (SALS) della testata 22L della pista principale e della testata 04L della pista secondaria, in adeguamento alle vigenti normative di settore;

PRESO ATTO che per l'allungamento della SALS della testata 22L (fino a 420 m dalla soglia della testata) è prevista la realizzazione di una passerella in struttura metallica rivestita da pannellature di legno, in cui sono alloggiati gli impianti e i punti luce AVL, di lunghezza complessiva di 36,5 m (con retrotrave di 0,5 m e larghezza 1,52 m) e caratterizzata da 2 campate (una di 19,5 m e l'altra di 12 m) e uno sbalzo (di 4,5 m);

PRESO ATTO che la passerella della SALS della testata 22L viene appoggiata su pulvini realizzati in c.a. poggiati su micropali (diametro 180 mm) di lunghezza pari a 10 m (in n. di 10 in corrispondenza della pila 1 e di 6 in corrispondenza della pila 2 e della spalla 1);

PRESO ATTO che per la realizzazione della passerella della SALS della testata 22L si provvederà alla realizzazione di una piarda provvisoria per l'accesso da terra al pontone galleggiante (dell'ingombro pari a circa 50 mq) e allo scavo superficiale di sbancamento per l'esecuzione dell'appoggio costituente la spalla della passerella e per il percorso di accesso adiacente alla recinzione aeroportuale (con un'estesa di circa 50 mq);

PRESO ATTO che la passerella della SALS della testata 04L (fino a 720 m dalla soglia della testata) è prevista la realizzazione di una passerella in struttura metallica, in cui sono alloggiati gli impianti e i punti luce

- AVL, di lunghezza complessiva di 19 m (con due retrotravi di 0,5 m e larghezza 1,52 m) e caratterizzata da una campata (di 18 m);
- PRESO ATTO che la passerella della SALS della testata 04L viene appoggiata su pulvini realizzati in c.a. poggianti su micropali (diametro 180 mm) di lunghezza pari a 11,5 m (in n. di 6 in corrispondenza della pila 1) e, in corrispondenza del lato a terra, su un sostegno realizzato con fondazione in c.a. gettato in opera (delle dimensioni 3m x 5m x 0,6 m);
- PRESO ATTO che, per la realizzazione di entrambe le passerelle, il transito dei mezzi operativi potrà avvenire attraverso il sedime aeroportuale o attraverso i canali lagunari;
- PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione dell'allungamento della SALS della testata 04L è di circa 40 giorni continuativi (da organizzare in 4 fasi operative: F1 - allestimento cantiere, tracciamento, costruzione plinto di fondazione lato rilevato aeroportuale; F2 - allestimento natanti per esecuzioni pali, esecuzione pali di fondazione lato laguna da pontone; F3 - esecuzioni pulvino in sommità ai pali; F4 - montaggio a terra dell'implacato metallico, varo dell'impalcato metallico, esecuzione opere di finitura, smontaggio natanti e smobilizzazione cantiere);
- PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione dell'allungamento della SALS della testata 22L è di circa 60 giorni continuativi (da organizzare in 9 fasi operative: F1 - allestimento cantiere, tracciamento, approvvigionamento mezzi; F2 - esecuzione piarda provvisoria per accesso da terra, allestimento pontoni modulari; F3 - esecuzioni da terra micropali di fondazione appoggio spalla 1, esecuzione da pontone micropali appoggio pila 1; F4 - allestimento piattaforma provvisoria in prossimità dell'appoggio pila 2; F5 - esecuzioni da pontone dei micropali di fondazione di appoggio pila2; F6 - allestimento pontone modulare, imbarco e allestimento gru di sollevamento, rimozione piattaforma provvisoria; F7 - installazione travi pulvino, getto da terra pulvino appoggio spalla 1, getto da acqua pulvini di appoggio pila 1 e 2; F8 - montaggio a terra della prima parte dell'impalcato metallico, varo della prima parte dell'impalcato metallico; F9 - costruzione a terra della seconda parte dell'impalcato metallico, varo della seconda parte dell'implacato metallico, completamento opere di finitura e smontaggio natanti, smantellamento piarda provvisoria e cantiere);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni progettuali per evitare la riduzione temporanea di habitat presso la testata 22L, per limitare la movimentazione dei mezzi nautici durante la bassa marea, per la riduzione delle emissioni atmosferiche, per la riduzione dell'inquinamento delle acque, per la riduzione del rumore;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto alla documentazione acquisita agli atti, le precauzioni riportate nello studio per la valutazione di incidenza non risultano essere assunte nella progettazione e che, in ragione di ciò, possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina nella misura in cui presentano un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che nello studio esaminato non risultano individuate quelle situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;
- RICONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: G05.02 "Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da immersioni subacquee)", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H03.01 "Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.02 "Inquinamento luminoso";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori non risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite e pertanto la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;

- RISCONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: D01.05 "Ponti - Viadotti" [in riferimento alle passerelle per la manutenzione delle SALS], D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse" [in riferimento ai sottoservizi per il funzionamento della AVL], E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti" [in riferimento all'area di cantiere e alla piarda], E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo" [in riferimento alla realizzazione delle spalle delle passerelle], G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada" [in riferimento all'utilizzo dei mezzi operativi], J02.01.02 "Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi" [in riferimento alla formazione della piarda], J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo" [in riferimento alla presenza nel corpo idrico dei pali di fondazione];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.2 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione dalla sorgente emissiva fino a valori di 55 dB e complessivamente pari a circa 400 m);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi e in particolare rispetto al progetto "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan 2021" di SAVE;
- CONSIDERATO che è altresì possibile un'interazione congiunta con il quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE (D.G.R. n. 682/2012) e il Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna (c.d. Piano Morfologico 1993), entrambi di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, solamente l'intervento in corrispondenza della testata 22L ricade all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", mentre l'intervento in corrispondenza della testata 04L risulta essere localizzato in aree contigue ai predetti siti;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 786/2016, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per il progetto in argomento sono comunque possibili situazioni di contrasto con i divieti disposti con l'artt. 178, 180, 211, 248, 252, 287, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017 e dalla D.G.R. n. 1709/2017, derivanti dalla localizzazione degli interventi, dalla modalità e tempistiche di attuazione e dall'entità delle influenze come desumibili dallo stesso studio per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1510\* "Steppe salate mediterranee (*Limnietalia*)";

- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 3919/07, gli interventi in argomento non coinvolgono habitat di interesse comunitario, eccezion fatta per l'attività di installazione della passerella in corrispondenza della testata 22L che coinvolge superfici corrispondenti ai seguenti habitat: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che con la presente istanza non è stata riconosciuta una situazione non congruente con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 3919/07);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Epipactis palustris*, *Limonium bellidifolium*, *Plantago comuti*, *Salicornia veneta*, *Samolus valerandi*, *Spergularia marina*, *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Alcedo atthis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aquila clanga*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Asio flammeus*, *Botaurus stellaris*, *Calidris alpina*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gallinago media*, *Grus grus*, *Haematopus ostralegus*, *Haliaeetus albicilla*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Larus melanocephalus*, *Limosa lapponica*, *Milvus migrans*, *Numenius arquata*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Philomachus pugnax*, *Phoenicopterus ruber*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Pluvialis squatarola*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Sylvia nisoria*, *Tadorna tadorna*, *Tringa erythropus*, *Tringa glareola*, *Tringa totanus*;
- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione delle seguenti: *Phalacrocorax pygmeus*;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima fornita del relativo grado di conservazione, rispetto ai sottocriteri che lo compongono, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame per le seguenti specie: *Anacamptis pyramidalis*, *Stipa veneta*, *Centrostephanus longispinus*, *Cerambyx cerdo*, *Gomphus flavipes*, *Lithophaga lithophaga*, *Lycaena dispar*, *Ophiogomphus cecilia*, *Pinna nobilis*, *Vertigo angustior*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Petromyzon marinus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Caretta caretta*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis longissimus*, *Falco vespertinus*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Monachus monachus*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Tursiops truncatus*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alla categoria "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12410 - Aeroporti civili commerciali", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "42130 - Barene", "51120 - Canali e idrovie", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Salicornia veneta*, *Vertigo angustior*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Gomphus flavipes*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Petromyzon marinus*, *Alosa*



*fallax, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Aphanius fasciatus, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Bufo viridis, Rana dalmatina, Testudo hermanni, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia ciconia, Platalea leucorodia, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Recurvirostra avoetia, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus;*

- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.
- CONSIDERATO che è previsto lo smantellamento della piarda provvisoria e il successivo ripristino delle superfici vegetate dell'area di cantiere;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per il riverdimento si utilizzino sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione);
- CONSIDERATO che sono previste le lavorazioni che coinvolgono lo specchio acqueo lagunare e che risultano essere identificate delle precauzioni a tutela del corpo idrico;
- RITENUTO che siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità (qualora inefficaci quelle derivanti dalle precauzioni progettuali indicate) e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
- PRESSO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione delle barene artificiali), delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per quanto sopra e in funzione dei singoli stralci operativi, il cronoprogramma sia aggiornato e comunicato provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione dei siti di deposito, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui all'art. 178, 180, 211, 248, 252, 287, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017 e dalla D.G.R. 1709/2017;

- CONSIDERATO e RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti dei suddetti habitat e delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario, al di là dei micropali di fondazione, come definite sulla base della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie dei siti SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente intervento;
- CONSIDERATO che per la misura degli effetti e per la valutazione della vulnerabilità risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che è mancante la previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, agli habitat di specie e alle specie di interesse comunitario (sulla base della verifica del grado di conservazione);
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni a carattere prescrittivo formulate nella presente istruttoria, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi di cui alla presente istanza;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:
- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) ed è incompleta, non sottoscritta in originale e mancante della dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale (allegato F) e intellettuale e della dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G);
  - i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni e raccomandazioni;
  - secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla vigente normativa, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
    - a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
    - b. gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
    - c. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza).

F.to dott. Corrado SOCCORSO  
Venezia, li 24.11.2017